

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Artt. 49, 50 e 51 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231

Dal 30.04.2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 5.000 (e non più superiore a € 12.500).

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

SCHEMA DI SINTESI

S



APPROFONDIMENTI

S

LIBRETTI AL PORTATORE

• Saldo non superiore a € 5.000

• Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000.

• Sanzione dal 20% al 40% del saldo.

• I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 euro, esistenti alla data del 30.04.2008, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.06.2009.

• Sanzione dal 10% al 20% del saldo.

• Traferimento

Comunicazione alla banca

• In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, alla banca o a Poste Italiane S.p.a.:
.. i dati identificativi del cessionario;
.. la data del trasferimento.

Entro 30 giorni

TRASFERIMENTI
TRAMITE ESERCENTI
ATTIVITÀ
DI PRESTAZIONE
DI SERVIZI
DI PAGAMENTO

• Limite di € 2.000

• È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria.

• Importi compresi fra € 2.000 e € 5.000

• Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000 e inferiori a € 5.000, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Sanzione dal 20% al 40% dell'importo trasferito.

CONTI O LIBRETTI
ANONIMI O CON
INTESTAZIONE FITIZIA

• Apertura

• L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

• Stati esteri

• L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

DATI ANAGRAFE
TRIBUTARIA

• I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria (di cui all'art. 7, c. 6 del D.P.R. 29.09.1973, n. 605) possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.a. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati **moduli di assegni bancari o postali in forma libera**, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

• Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati. La documentazione inerente i dati medesimi costituisce prova documentale, ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale.

COMUNICAZIONI DOVUTE
DAI PROFESSIONISTI
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO

• I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sopraindicate ne riferiscono, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

• In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.